

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1986, n. 11

Tutela affettiva dei minori sottoposti a trattamenti sanitari.

(BUR n. 18 del 4 aprile 1986)

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a prevenire turbamenti psico-affettivi dei minori in conseguenza di ricoveri o di trattamenti terapeutici anche ambulatoriali e ad assicurare loro una migliore assistenza complessiva, anche in riferimento alle scelte che saranno operate con il piano sanitario regionale, in attuazione dell'art. 10 punto 2) lett. o) della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Art. 2

1. I genitori esercenti la patria potestà sui minori di anni 12 ricoverati presso le strutture ospedaliere, od altri soggetti dagli stessi a ciò delegati, hanno singolarmente facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del minore durante le 24 ore, usufruendo del posto letto, se istituito. A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento, anche a carattere provvisorio, atto ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.

2. I medici del reparto devono informare i genitori del minore ricoverato sulla natura e sull'andamento della malattia e devono dare loro ogni altra utile informazione sugli atti medici e trattamenti terapeutici ritenuti necessari.

3. I soggetti di cui al primo comma, sempre singolarmente, hanno facoltà di presenziare alle visite mediche od ambulatoriali, ai prelievi per esami di laboratorio e durante le medicazioni, e sempre che non sussistano controindicazioni di natura igienico-sanitarie.

Art. 3

1. Le strutture sanitarie devono realizzare, anche in regime convenzionale, servizi idonei a consentire ai minori ricoverati, compatibilmente con il loro stato di salute e con i trattamenti terapeutici da praticare, la possibilità di gioco e di studio, destinando a ciò locali adeguatamente attrezzati.

2. Sempre compatibilmente con il loro stato di salute e con i trattamenti terapeutici da praticare, le strutture sanitarie possono consentire il rientro temporaneo in famiglia dei minori, conservando loro la disponibilità del posto letto.

3. Le strutture sanitarie adottano, altre sì, le misure necessarie affinché nei reparti di maternità sia resa possibile la permanenza del neonato con la madre, salvo che la separazione non sia imposta, in casi eccezionali, da comprovate ragioni igienico sanitarie.

Art. 4

1. Sono consentite limitazioni al diritto di accesso e permanenza di cui al I comma dell'art. 2, ove sussistano comprovate ragioni igienico-sanitarie. Il relativo provvedimento è adottato per iscritto dal Direttore sanitario della struttura ospedaliera e portato a conoscenza degli interessati.

2. Analoghe disposizioni temporaneamente limitative possono essere adottate dai medici di reparto. Tuttavia, ove le limitazioni stesse, superino la durata delle 24 ore, dovranno essere ratificate dal Direttore sanitario con l'osservanza quanto a contenuto, forma e pubblicità delle norme di cui al comma precedente.

Art. 5

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Unità Sanitarie Locali provvederanno alla riorganizzazione delle proprie strutture ospedaliere allo scopo di assicurare:

- 1) che per ogni stanza di reparto pediatrico vi siano letti da destinare ai genitori dei minori ricoverati in rapporto pari al numero dei letti pediatrici esistenti;
- 2) che presso ogni struttura ospedaliera vi siano uno o più spazi per gioco, studio e lettura dei minori ricoverati;
- 3) che l'assistenza ai neonati sia resa compatibile con la loro costante permanenza nei reparti di maternità.

2. Gli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali impartiranno alle dipendenti strutture sanitarie le disposizioni necessarie per la riorganizzazione dei servizi ed ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 6

1. Le strutture sanitarie private convenzionate osserveranno le norme di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge.

2. La riorganizzazione dei servizi prevista dall'art. 5 della presente legge è condizione per il rinnovo delle convenzioni.

3. La Regione adotterà ogni possibile intervento affinché le istituzioni sanitarie private convenzionate rispettino i principi fissati con la presente legge, curando l'inserimento di apposite clausole nelle convenzioni stesse.

Art. 7

1. Il servizio sociale ospedaliero, nello ambito delle proprie funzioni e per il conseguimento delle finalità della presente legge, mette in atto ogni intervento volto a favorire l'assistenza familiare al minore ricoverato e collabora con il personale addetto all'assistenza per evitare traumi psico-affettivi ai minori sottoposti a trattamenti sanitari.

Art. 8

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle Unità Sanitarie Locali a mezzo dell'Ufficio di direzione di cui all'art. 11 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

2. I competenti organi delle Unità Sanitarie Locali adottano, nel caso di accertate inadempienze, i necessari provvedimenti e, qualora si tratti di istituzioni sanitarie private convenzionate promuovono l'applicazione delle sanzioni consentite dal rapporto convenzionale.

3. I privati interessati e le associazioni assistenziali del settore sanitario che abbiano segnalato alle Unità Sanitarie Locali inadempienze o comportamenti contrari alle finalità della presente legge hanno diritto di conoscere, tramite il Comitato di gestione, l'esito degli accertamenti disposti e gli eventuali provvedimenti adottati.